

Comune di Barano d'Ischia

STATUTO

Approvato con delibere consiliari n.45 del 14.10.91, n.11 del 09.03.92, n.26 del 23.03.95, n.42 del 24.06.95, n.3 del 28.01.99, n.103 del 27.11.99, n.109 del 27.12.99

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – IL COMUNE

Il Comune di Barano d'Ischia è Ente Autonomo compreso nell'Area Metropolitana di Napoli, che fonda la propria esistenza, il proprio ruolo, la propria finalità sui principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana.

Esso rappresenta la comunità baranese, come venutasi a formare nel corso del processo storico, articolata nelle sue realtà frazionali, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo sociale, economico e culturale secondo i principi di democrazia e di decentramento politico ed amministrativo.

Art. 2 – IL TERRITORIO

Il Comune di Barano d'Ischia ha un territorio di 12,07 kmq., nella parte meridionale dell'Isola d'Ischia, articolato in sei frazioni denominate: Barano centro, Buonopane, Fiaiano, Piedimonte, Testaccio, Valotiere.

Hanno anche rilevanza i nuclei abitati denominati Buttavento, Cesa, Chiummano, Cretaio, Matarace, Molara, Schiappone, Starza, Terranera, Testa, Corbore, Spalatriello (3).

Pur nella salvaguardia del valore delle tradizioni e delle specificità di tali aggregati di vecchia formazione, che ne hanno caratterizzato storicamente l'assetto urbanistico, il Comune di Barano d'Ischia riconosce il valore dei processi di unificazione dell'Isola d'Ischia e favorisce le iniziative volte a conseguire risultati di coordinamento e di unificazione della gestione dei principali servizi.

In quanto compreso nell'Area Metropolitana di Napoli intende partecipare attivamente al processo di formazione dell'Autorità Metropolitana per il conseguimento degli obiettivi fissati nella L. 142/90.

Art. 3 – FINALITÀ E FUNZIONI DEL COMUNE

L'attività amministrativa del Comune deve essere informata ai principi del buon andamento, dell'imparzialità, nonché al principio della partecipazione democratica e della semplificazione delle procedure.

Il Comune è titolare di funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunali nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio, dello sviluppo economico.

Il Comune esercita inoltre, secondo le leggi statali e regionali vigenti, le funzioni ad esso attribuite o delegate dallo Stato o dalla Regione Campania.

L'azione del Comune si informa ai principi fondamentali della Costituzione Italiana, salvaguardando in particolare il rispetto della dignità delle persone, favorendo la solidarietà sociale e la partecipazione popolare, tutelando le risorse ambientali, storiche e culturali presenti nel territorio.

Esso inoltre si impegna alla tutela dei valori di cui la comunità baranese è espressione, con particolare riferimento ai valori della famiglia, con l'obiettivo di conseguire il pieno sviluppo della personalità umana e l'effettiva partecipazione dei cittadini alla organizzazione politica, economica e sociale del paese.

In particolare, nell'esercizio delle sue funzioni, il Comune di Barano d'Ischia persegue le seguenti finalità:

- a) assumere e promuovere tutte le iniziative e le attività necessarie od utili alla crescita culturale, sociale ed economica della comunità baranese;
- b) promuovere e curare un organico assetto del territorio, salvaguardandone l'integrità con un'ideale ed accorta politica di tutela ambientale, nel presupposto che i suoi peculiari caratteri di ambiente paesisticamente rilevante rappresentano un capitale inestimabile anche nella prospettiva dello sviluppo e della valorizzazione turistica;
- c) con le garanzie di cui al precedente punto b), promuovere lo sviluppo economico valorizzando le opportunità offerte, nel settore turistico, dei valori ambientali, delle risorse balneari connesse alla spiaggia dei Maronti, dalle risorse termali, nonché da quelle delle sorgenti di Nitrodi, Olmitello e Buceto;
- d) promuovere il miglioramento della qualità della vita della propria popolazione, garantendo il diritto alla casa ai residenti, mediante un'accorta gestione delle opportunità di insediamenti, nonché assicurando servizi sociali di alta qualità in tutti i settori di propria competenza, anche in collaborazione con altri Enti locali;
- e) valorizzare e sostenere le libere associazioni ed organizzazioni, specialmente quelle del volontariato, operanti sia nei settori della salvaguardia dei valori culturali e tradizionali della comunità legale, sia nei settori dell'assistenza sociale e religiosa, promuovendo forme di collaborazione con le stesse per lo svolgimento di attività e servizi comunali;
- f) valorizzare, mediante la creazione di apposite istituzioni da definire in sede regolamentare, la danza folkloristica "LA 'NDREZZATA", e la manifestazione culturale "BARANO SI FA MUSICA";
- g) favorire e valorizzare forme di cooperazione e collaborazione con gli altri Comuni dell'Isola e con l'Autorità Metropolitana per il migliore svolgimento di attività e servizi determinati.

Per il perseguimento delle proprie finalità il Comune assume la programmazione con metodo di intervento e definisce gli obiettivi specifici mediante programmi generali e programmi settoriali, coordinandoli con quelli della Città Metropolitana e degli altri Comuni dell'Isola.

Nell'esercizio delle sue funzioni e nell'organizzazione delle sue attività, il Comune assicura e promuove la partecipazione dei membri singoli ed associati della collettività locale, rimuovendo gli ostacoli economici ed organizzativi che possano impedire tale partecipazione.

Nella organizzazione delle sue attività il comune si informa al principio del decentramento e dell'attribuzione delle funzioni esecutive e gestionali ai responsabili dei singoli uffici, valorizzando le professionalità e le assunzioni di responsabilità della struttura funzionale ed operativa, riservando agli organi elettivi i poteri di indirizzo e di controllo.

Art. 4 – PRINCIPI FONDAMENTALI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

L'attività amministrativa del Comune è retta da criteri di economicità, efficienza, imparzialità e trasparenza, secondo le modalità previste dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

Gli organi del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno il dovere di concludere i procedimenti, iniziati d'ufficio o su istanza di parte, con un provvedimento espresso e motivato.(4)

Nell'ipotesi in cui il Comune sia convenuto in giudizio o sia comunque chiamato a partecipare ad un giudizio, la Giunta deve comunque assumere esplicita e motivata determinazione al riguardo, in tempo utile per l'esercizio del diritto di difesa.

Il Consiglio determina per ciascun tipo di procedimento il termine entro il quale esso deve concludersi; entro detto termine devono comunque essere comunicate le ragioni dell'eventuale ritardo a chi abbia fatto richiesta di provvedere.

Il Sindaco, o l'Assessore delegato, informa il Consiglio, con specifica relazione da allegarsi ai documenti del conto consuntivo, del numero dei procedimenti avviati, dei tempi di conclusione dei medesimi nonché delle ragioni degli eventuali ritardi verificatisi.

Art. 5 – LO STATUTO

Il presente Statuto è norma fondamentale dell'attività politica ed amministrativa del Comune, che ne regola e garantisce l'esercizio dell'autorità normativa ed organizzativa nell'ambito dei principi fissati dalle leggi e dalla Costituzione della Repubblica.

Art. 6 – I REGOLAMENTI

I Regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune. Su proposta della Giunta sono adottati dal Consiglio, al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli ed abrogarli.

La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni e le disposizioni stabilite dallo Statuto.

Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale, le disposizioni dei Regolamenti sono coordinate tra loro.

I Regolamenti, dopo il favorevole esame dell'organo regionale di controllo, sono pubblicati per quindici giorni all'Albo comunale ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione. Quelli dichiarati urgenti dal Consiglio Comunale entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione all'Albo Pretorio.

I Regolamenti previsti dal presente Statuto devono essere formati ed approvati dal Consiglio Comunale entro dodici mesi dall'entrata in vigore dello Statuto stesso.

Il Regolamento per il procedimento amministrativo è approvato dal Consiglio Comunale entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.

Fino all'entrata in vigore dei Regolamenti continuano ad applicarsi le norme vigenti con le modifiche introdotte dal presente Statuto. Trascorsi i termini di cui ai precedenti commi 5 e 6 non si potrà opporre la inesistenza a chi chiedi l'applicazione di quanto previsto dal presente Statuto.

TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 7 – GLI ORGANI DEL COMUNE

Sono organi elettivi del Comune il Sindaco ed il Consiglio Comunale. Essi durano in carica quattro anni (3).

Sono organi burocratici il Segretario e i dirigenti dei singoli servizi o dipartimenti nei quali si articola la organizzazione del Comune.

La legge e lo Statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti tra gli organi, per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della collettività comunale.

Competono agli organi elettivi la funzione di rappresentanza democratica della comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto e dalla legge.

Compete agli organi burocratici la gestione amministrativa.

CAPO I IL CONSIGLIO

Art. 8 – ELEZIONE, COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

L'elezione del Consiglio, la sua composizione e durata in carica, sono disciplinati dalla legge.

Art. 9 – COMPETENZE

Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune, che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della comunità locale, secondo i principi definiti dalla legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti, nonché da sue proprie direttive generali e speciali.

Esso determina, altresì, la programmazione generale ed adotta gli atti fondamentali previsti dall'art. 32 della L. 8.6.90, n. 142.

Il Consiglio esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo sugli altri organi del Comune e su tutto l'apparato comunale, comprese le aziende speciali, le gestioni convenzionate, i consorzi, le associazioni, le società delle quali è partecipe il Comune o che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici o la realizzazione di opere e progetti per conto del Comune.

Gli atti fondamentali di competenza del Consiglio non possono essere adottati da altri organi del Comune nemmeno per delega del Consiglio medesimo o in via d'urgenza, salvo quelli attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza, e comunque mai oltre il 29 gennaio dell'anno successivo (1).

Ogni delibera di altri organi adottata in contrasto con tale disposizione è nulla.

Art. 10 – I CONSIGLIERI

Il Consigliere comunale rappresenta l'intera comunità alla quale costantemente risponde del suo operato.

I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione. I Consiglieri comunali devono eleggere domicilio nell'ambito del territorio comunale entro 10 giorni dalla proclamazione o dalla surroga (3).

Le dimissioni dei Consiglieri si ritengono irrevocabili e sono presentate per iscritto al Segretario comunale che ne cura la trasmissione al Sindaco, il quale le include al primo punto dell'o.d.g. della prima seduta del Consiglio successiva alla loro presentazione. Il Consiglio procede immediatamente, senza possibilità di inversione dell'o.d.g., alla surrogazione del Consigliere dimissionario per integrare il plenum del Consiglio.

Il Consigliere che per motivi personali, professionali o di parentela o di altra natura abbia interesse ad una deliberazione, deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che sia fatto risultare a verbale. Il Regolamento definisce le ipotesi di conflitto di interessi.

I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare incarichi esterni a loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.

I Consiglieri che non intervengono a tre sedute ordinarie consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti. La decadenza è dichiarata dal Consiglio nelle forme previste dal Regolamento.

Art. 11 – DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio ed a quelle delle Commissioni consiliari delle quali fanno parte. Della partecipazione dei Consiglieri alle sedute del Consiglio e delle Commissioni è data pubblicità mediante affissione di apposita attestazione del Segretario all'Albo Pretorio almeno 40 giorni prima della data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio.

Il Consigliere ha sempre la titolarità per la iniziativa di istanze, proposte, petizioni, nei confronti del sindaco, della Giunta e del Consiglio. Ha inoltre diritto di intervenire in ogni assemblea pubblica, generale o frazionale, per qualsiasi argomento posto in discussione.

Le modalità e le forme per l'esercizio del diritto di iniziativa e di controllo, per quanto non previsto dallo Statuto e dalla legge sono disciplinate dal Regolamento degli Organi elettivi.

Il Consigliere è inoltre titolare della funzione di controllo su tutta l'attività amministrativa del Comune. A tale scopo ha diritto di ottenere dagli uffici comunali nonché dalle aziende, istituzioni ed enti dipendenti dal Comune, tutte le notizie e informazioni in loro possesso, che siano ritenute dallo stesso utili all'espletamento del suo mandato. Analogamente e per gli stessi motivi ha diritto a prendere visione di tutti gli atti e documenti giacenti presso gli uffici di tali enti, in qualsiasi grado del procedimento amministrativo si trovino. E' tenuto al segreto su tali notizie nei casi specificamente determinati dalla legge.

All'atto dell'insediamento del Consiglio, ciascun Consigliere, sotto la propria responsabilità, dichiara la consistenza del suo patrimonio immobiliare.

Il Consigliere comunale svolge la sua attività di accesso alle notizie di propulsione amministrativa con interrogazioni e proposte, a cui deve essere data risposta entro e non oltre il termine di trenta giorni, comunicando preventivamente la designazione del responsabile dell'istruttoria ove necessaria. Il responsabile dell'istruttoria deve comunicare le proprie determinazioni entro il termine massimo di giorni venti. Fintantochè tali determinazioni non siano state comunicate all'organo politico tenuto a fornire risposta alle interrogazioni ed alle proposte, il termine di trenta giorni sopra indicato resta sospeso ().

Art. 12 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato da apposito Regolamento.

Il Regolamento, ispirato ai principi di democrazia ed alla valorizzazione del ruolo e del contributo dei singoli gruppi e dei singoli consiglieri, sarà volto a conseguire obiettivi di efficienza, di trasparenza e di partecipazione popolare, nel rispetto delle norme fondamentali dettate dal presente Statuto e dalle leggi vigenti.

L'attività del Consiglio si svolge in adunanze ordinarie e straordinarie, nonché d'urgenza.

Le adunanze ordinarie vanno convocate almeno ogni 90 giorni, allo scopo di evitare l'accumularsi di ordini del giorno estremamente complessi e garantire nel contempo l'adeguata preparazione della partecipazione dei consiglieri e la più ampia partecipazione della cittadinanza.

Sono comunque adunanze ordinarie quelle nelle quali si discute del bilancio preventivo e del conto consuntivo, nonché quelle nel cui ordine del giorno vengono inserite proposte di deliberazioni degli atti fondamentali previsti dall'art. 32, comma 2, lett. a), b), c), d), e), f) della legge 8.6.90, n. 142. Le adunanze ordinarie non possono essere convocate d'urgenza.

Tutte le altre adunanze sono straordinarie o urgenti.

L'avviso per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri almeno otto giorni prima dell'adunanza, mentre per quelle straordinarie almeno cinque giorni prima. Per le adunanze d'urgenza l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima (3).

Ai Consiglieri comunali non residenti l'avviso di convocazione del Consiglio Comunale è notificato nel domicilio che gli stessi sono tenuti ad eleggere nell'ambito del territorio comunale (5).

La prima seduta del Consiglio comunale eletto deve essere convocata entro il termine perentorio di giorni dieci dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione (5).

Il Sindaco formula l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio inserendovi soltanto gli argomenti per i quali sia già stata presentata almeno una proposta di deliberazione con i relativi pareri od una mozione, corredate degli allegati e di tutti i documenti necessari al loro esame.

I documenti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere posti a disposizione il giorno successivo a quello fissato per la consegna degli avvisi, secondo il tipo di adunanza, salvo che per quelle d'urgenza per le quali il deposito deve avvenire entro il medesimo termine di convocazione.

La notizia della convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere comunicata alla cittadinanza, oltre che mediante affissione all'Albo Pretorio, anche mediante manifesto affisso nelle varie contrade nello stesso giorno della notifica ai Consiglieri.

Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o almeno duecento cittadini iscritti nelle liste elettorali ovvero i legali rappresentanti di tre libere associazioni registrate (3).

Art. 13 – DELIBERAZIONI

Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto prevedono una diversa maggioranza.

Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese nelle forme previste dal Regolamento interno del Consiglio. Si assumono a scrutinio segreto le sole deliberazioni che comportano valutazioni o giudizi concernenti qualità soggettive o comportamenti di persone.

Le proposte di deliberazioni riguardanti gli argomenti ricompresi nell'ordine del giorno delle sedute ordinarie e straordinarie sono sottoposte a votazione solo se depositate nell'ufficio di Segreteria, con i relativi allegati e tutti i documenti necessari al loro esame, compresi i pareri prescritti dalla legge, il giorno successivo a quello di notificazione dell'avviso di convocazione; entro lo stesso termine devono essere depositate le mozioni inserite nell'ordine del giorno.

Le proposte di emendamento o eventuali controproposte di deliberazione sono sottoposte a votazione solo se depositate nell'Ufficio di Segreteria, con i relativi allegati ed i documenti necessari al loro esame, almeno due giorni liberi prima della seduta. Nel caso in cui le proposte di emendamento o le controproposte di deliberazione siano presentate oltre il predetto termine, le stesse sono sottoposte a votazione solo se sia possibile acquisire preventivamente tutti i pareri previsti dall'art. 53, comma 1, dalla legge 8.6.90, n. 142, altrimenti si hanno come non presentate.

Nell'ipotesi di convocazione d'urgenza del Consiglio, le proposte di emendamento o eventuali controproposte di deliberazione devono essere depositate nell'Ufficio di Segreteria prima dell'inizio della seduta. In tal caso, se su tali proposte non è possibile acquisire i pareri previsti dall'art. 53, comma 1, della L. 142/90, la deliberazione è differita di almeno 24 ore.

Le mozioni possono essere presentate anche nel corso della seduta, purchè attinenti all'ordine del giorno o relative a fatti sopravvenuti alla notificazione dell'avviso di convocazione.

Le proposte di deliberazione possono essere presentate dalla Giunta, da ciascun Consigliere, da almeno duecento cittadini iscritti nelle liste elettorali ovvero dai legali rappresentanti di almeno tre libere associazioni registrate, nonché dal Presidente della Consulta di cui al successivo art. 39. Le proposte di emendamento, le controproposte di deliberazione e le mozio-

ni possono essere presentate esclusivamente dalla Giunta e da ciascun Consigliere.

Le deliberazioni che comportano modifica o revoca di precedenti deliberazioni che siano divenute esecutive si hanno come non avvenute ove non facciano menzione della modifica o della revoca.

Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi (5).

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti (5).

Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio Comunale. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata la Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni (5).

Art. 14 – GRUPPI CONSILIARI

I Gruppi consiliari sono formati da Consiglieri eletti nella medesima lista. Nel caso di elezione di un solo Consigliere, a questo sono riconosciute le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

Ogni Gruppo è rappresentato da un Consigliere a ciò designato, previa comunicazione al sindaco sin dalla prima seduta consiliare del Consiglio neo eletto. In mancanza di designazione sarà ritenuto capogruppo il più anziano dei componenti il gruppo.

Ciascun Gruppo consiliare ha diritto ad un ufficio nell'ambito della sede municipale per l'espletamento delle sue funzioni. L'Amministrazione è impegnata a provvedervi compatibilmente con le disponibilità e le esigenze dei servizi.

Art. 15 – CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

E' istituita la conferenza dei capigruppo composta dal sindaco che la presiede e dai capigruppo consiliari o loro delegati appartenenti ai rispettivi gruppi.

Essa ha competenza nell'organizzazione dei lavori del Consiglio e nella programmazione delle sedute ordinarie e straordinarie, onde conseguire risultati di efficienza e di ampia partecipazione.

Eventuali altri compiti e le modalità di funzionamento sono stabiliti dal regolamento del Consiglio.

Art. 16 – COMMISSIONI CONSILIARI

Sono istituite le Commissioni consiliari, da eleggersi all'atto dell'elezione del Sindaco e della Giunta, con poteri referenti, nelle materie di elaborazione e redazione dei bilanci preventivi e consuntivi, di Piani urbanistici e territoriali, di edilizia pubblica, di commercio, di personale e di regolamenti comunali.

Il numero delle Commissioni, l'attribuzione delle competenze, la loro composizione, saranno definite dal regolamento, garantendo la rappresentanza proporzionale dei vari gruppi.

Il Consiglio può deliberare senza che le Commissioni consiliari si siano riunite ed abbiano esaminato gli argomenti da sottoporre al Consiglio (7).

CAPO II LA GIUNTA

Art. 17 – COMPETENZE

La Giunta è l'organo di governo del Comune.

Essa impronta la propria attività ai principi di collegialità, trasparenza ed efficienza.

La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Essa compie gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dal presente Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei funzionari dirigenti, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio (3).

La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 18 – COMPOSIZIONE

La Giunta è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede, e da sei Assessori. Il Sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. Nella medesima seduta il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato (3) (8).

Il Sindaco ripartisce tra i componenti della Giunta i compiti di indirizzo dell'attività politico-amministrativa del Comune, per gruppi di materie, corrispondenti anche alla organizzazione degli uffici comunali, con delega a svolgere le competenze proprie del Sindaco (1).

Le deleghe devono essere conferite per iscritto e comunicate al Consiglio, al Prefetto ed al Procuratore della Repubblica. Le modalità di esercizio dell'attività della Giunta sono disciplinate dall'apposito regolamento.

Possono essere eletti Assessori, entro il numero complessivo stabilito dal primo comma, anche cittadini non appartenenti al Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale (3).

Gli assessori non consiglieri sono nominati dal Sindaco per particolari qualificazioni, competenze ed esperienze tecnico-amministrative (3).

L'assessore non consigliere esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi.

Partecipa alle sedute della Giunta con ogni diritto spettante a tutti gli assessori, nonché al Consiglio con voto consuntivo.

Può essere destinatario delle deleghe di cui al presente articolo con le modalità in precedenza stabilite.

La Giunta è convocata dal sindaco che fissa la data dell'adunanza e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

E' presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vice Sindaco o, in assenza di quest'ultimo, dall'Assessore anziano.

Assume le funzioni di assessore anziano quello maggiore di età fra quelli nominati all'atto dell'elezione della Giunta in carica.

Gli assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà

collegiale della Giunta. Esercitano, per delega del Sindaco, le attività politico-amministrative connesse a determinate aree e settori di attività.(4)

La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento.

Il conferimento e la revoca delle deleghe agli assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio nella prima adunanza successiva.

Art. 19 – FUNZIONAMENTO

Le adunanze della Giunta non sono pubbliche.

Alle stesse partecipa il Segretario, che provvede anche alla redazione del verbale (2).

Possono essere chiamati a partecipare alla Giunta tutti gli altri organi e funzionari del Comune per l'adozione di singole deliberazioni.

Le proposte di deliberazione sono presentate al Segretario in tempo utile al fine della formulazione dei pareri previsti dall'art. 53, comma 1, della L. 142/90.

Le modalità di esercizio dell'attività della Giunta e dei provvedimenti di sua competenza sono disciplinati dal Regolamento interno, che è approvato dal Consiglio, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

La stessa maggioranza è richiesta per le modifiche del Regolamento.

Art. 20

DIMISSIONI, IMPEDIMENTO, RIMOZIONE, DECADENZA, SOSPENSIONE O DECESSO DEL SINDACO SURROGAZIONE E SUPPLENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal Vice sindaco.

Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della L. 19.3.90 n. 55, come modificato dall'art. 1 della L. 18.1.92 n. 16.

Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al 1° comma trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco e della Giunta.

Nel Consiglio comunale il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della L. 19.3.90 n. 55, come modificato dall'art. 1 della L. 18.1.92 n. 16, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.

La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.

Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1(6)

CAPO III IL SINDACO

Art. 21 – COMPETENZE

Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune. Ha la rappresentanza generale dell'ente e promuove gli interventi più idonei a realizzare il progetto e il benessere dei cittadini che compongono la comunità. Il Sindaco è Ufficiale di Governo. Egli è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale (3).

Convoca e presiede il Consiglio e la Giunta fissandone l'ordine del giorno; ne dirige i lavori e cura la esecuzione delle deliberazioni.

Quale Presidente del Consiglio tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni. Convoca e presiede la conferenza dei capigruppo.

Quale Presidente della Giunta ne esprime l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico .

Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, con il concorso degli Assessori, con la collaborazione prestata, secondo le sue direttive, dal Segretario.

Quale ufficiale di Governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune ed esercita le attività ad esso demandate, secondo quanto stabilito dalle leggi della Repubblica, adotta, altresì, provvedimenti contingibili ed urgenti, emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

Il sindaco è garante del rispetto dalla legge, dell'attuazione dello Statuto, dell'osservanza dei regolamenti.

Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Il Sindaco rappresenta il Comune negli organi dei consorzi ai quali lo stesso partecipa e può delegare un assessore o un consigliere ad esercitare tali funzioni.

Il Sindaco rappresenta, altresì, il Comune in giudizio; assume ogni iniziativa utile ad assicurare il buon andamento dell'amministrazione comunale; esercita ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

Il Sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale, ha il potere di emettere ordinanza per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini, di norme di legge e dei Regolamenti o prescrivere adempimenti e comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni.

Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico (5).

Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 51 della L. 8.6.90 n. 142, nonché dal rispettivo statuto e regolamento comunali (5).

Art. 22 – IL VICE SINDACO

Il sindaco delega un assessore, da lui prescelto, a sostituirlo in caso di assenza o impedimento temporaneo, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione, adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge 19.3.90 n. 55, come modificata dall'art. 1 della L. 18.1.92 n. 16 (3).

All'assessore predetto viene attribuita la qualifica di Vice sindaco.

Nel caso di contemporanea assenza o impedimento del sindaco e del Vice Sindaco, ne esercita temporaneamente le funzioni previste dall'articolo precedente l'Assessore anziano (1).

CAPO IV GLI ORGANI BUROCRATICI

Art. 23 – IL SEGRETARIO

Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, dal quale dipendente funzionalmente.

Salvo che sia stato nominato il Direttore generale a norma dell'art. 51 bis della L. 8.6.90 n. 142, il Segretario comunale sovrintende e coordina lo svolgimento delle funzioni dei dirigenti, al fine di assicurare l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi.

Partecipa alle adunanze del Consiglio comunale e della Giunta con funzioni consultive e di assistenza giuridico-amministrativa, e ne cura la verbalizzazione.

Esercita tutte le funzioni ad esso demandate dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti e quelle conferitegli dal Sindaco, ovvero coordina l'attività delle Sezioni, dei Settori e dei Servizi ed in mancanza di Dirigenti nell'organico comunale assicura le funzioni che, per legge o statuto, sono demandate al Dirigente. In particolare:

1. può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte, autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse del Comune;
2. sovrintende ai servizi che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti ed il loro inoltro, quando previsto; all'organo di controllo;
3. ha il potere di certificazione e di attestazione per tutti gli atti del Comune;
4. partecipa, anche a mezzo di delegato, alle commissioni comunali per la redazione dei verbali. (9)

Art. 24 – I DIRIGENTI

Sono organi burocratici i dirigenti degli uffici e servizi comunali, cui è attribuita la funzione apicale all'interno di ogni singola ripartizione in aree funzionali, come determinata nella organizzazione degli uffici e dei servizi di cui al successivo Titolo III.

Ad essi spetta la direzione dei singoli uffici e servizi, nonché la gestione amministrativa, secondo gli indirizzi e sotto il controllo degli organi elettivi, nonché nell'ambito del potere di coordinamento attribuito al Segretario comunale o al Direttore generale, se nominato (8).

Essi hanno la responsabilità gestionale ed amministrativa, in termini di correttezza ed efficienza, per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi elettivi, ed hanno la competenza all'adozione degli atti amministrativi, aventi anche rilevanza esterna, che non siano espressamente riservati agli organi di governo. (8)

Gli incarichi di direzione possono essere conferiti, nelle more della copertura dei posti, a professionisti esterni, con contratti a tempo determinato di diritto pubblico o anche di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. In tal caso l'incaricato non potrà prendere parte al concorso per la copertura del posto (1).

TITOLO III UFFICI E PERSONALE

Art. 25 – ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Il Comune disciplina con apposito regolamento l'organizzazione ed il funzionamento dei propri uffici e servizi secondo criteri di autonomia, responsabilità, efficienza ed economicità di gestione, nonché in base al principio della distinzione tra poteri di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi e compiti di gestione amministrativa spettanti agli organi burocratici, nel rispetto dei principi fondamentali di cui al precedente art. 4.

Col regolamento predetto il Comune disciplina altresì in modo specifico l'attribuzione e l'esercizio delle funzioni del Segretario e dei responsabili degli uffici e dei servizi, secondo quanto già stabilito negli artt. 21 e 22.

I vari uffici e servizi comunali verranno raggruppati per aree funzionali, al vertice delle quali saranno collocati i dirigenti responsabili, scelti mediante concorso pubblico o, nelle more, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi, nonché la gestione amministrativa, secondo gli indirizzi e sotto il controllo degli organi elettivi.

Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge o lo Statuto non riservino espressamente agli organi di governo dell'ente. Spettano ad essi, in particolare, secondo le modalità stabilite dallo Statuto, la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso.

I dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione, che esercitano in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità e secondo principi di professionalità e responsabilità. (8)

Art. 26 – PERSONALE

Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti comunali è disciplinato dalle leggi dello Stato.

Il Comune con proprio regolamento disciplina, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge, i moduli organizzativi, i rapporti gerarchici, le modalità di conferimento della titolarità degli uffici, nonché la determinazione e la consistenza dei ruoli organici complessivi.

La responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio sono regolati secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato.

E' istituita una commissione di disciplina, composta dal capo dell'amministrazione o da un suo delegato, che la presiede, dal Segretario e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'ente secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Il Comune promuove e favorisce tutte le attività finalizzate a contribuire ad una sempre maggiore competenza e specializzazione dei pubblici dipendenti, in tutti i settori di amministrazione, al fine di conferire agli stessi compiti di responsabilità e di organizzazione.

Il Comune provvede ad adeguare il regolamento di cui al comma precedente alla disciplina risultante dagli accordi sindacali entro sei mesi dalla loro entrata in vigore.

Art. 27 – IL VICE SEGRETARIO

Il Vice Segretario comunale esercita le funzioni vicarie del Segretario, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento, alle condizioni di legge.

Art. 28 – COLLABORAZIONI ESTERNE

Previa convenzione approvata dal Consiglio, che ne specifichi finalità, contenuti e modalità di esercizio, la Giunta può conferire a soggetti esterni incarichi ad alto contenuto di professionalità e per obiettivi determinati. Essi non possono avere durata superiore ad un anno.

Quando si tratti di incarichi relativi a singole prestazioni si applicano le disposizioni limitative, in base alle quali a nessun professionista possono essere attribuiti più di tre incarichi in un triennio.

Art. 29 – AVVOCATURA COMUNALE

Nella determinazione della organizzazione degli uffici e servizi comunali è prevista la istituzione dell'Avvocatura comunale per il patrocinio del Comune innanzi all'Autorità Giudiziaria ordinaria ed amministrativa.

L'Avvocatura comunale relaziona alla Giunta sulla necessità e l'opportunità di promuovere giudizi o di resistervi, indicando le azioni e i contenuti delle difese.

Il Consiglio determina i criteri generali per l'attività dell'ufficio.

Essa è affidata almeno ad un procuratore legale da nominare previo concorso pubblico. Fino all'espletamento del concorso tale funzione può essere affidata a libero professionista mediante convenzione di cui al precedente art. 28, comma 1. L'incarico è incompatibile con il patrocinio contro il Comune, pena la decadenza dall'ufficio.

In casi particolari il Comune può avvalersi anche della prestazione di professionisti esterni. In tal caso l'Amministrazione comunale non può avvalersi della collaborazione di professionisti o loro associati che abbiano accettato incarichi professionali contro il Comune a decorrere dalla entrata in vigore dello Statuto. Ove tali incarichi contro il Comune fossero accettati successivamente e fino all'esaurimento dell'incarico affidato dall'amministrazione comunale, i professionisti o loro associati decadranno dallo stesso e l'amministrazione comunale provvederà alla revoca del mandato.

Art. 30 – GESTIONE DEI SERVIZI

Il Comune provvede alla istituzione ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni ed attività rivolti a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della comunità.

Il Comune gestisce in economia i servizi, ad eccezione di quelli che per la loro natura e le loro caratteristiche rendono opportuna la costituzione di un'azienda speciale.

La regolamentazione necessaria alla gestione in economia dei servizi pubblici sarà disciplinata dal Consiglio Comunale con apposito regolamento.

Il Consiglio comunale, in presenza di particolari ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.

La concessione dei servizi avviene provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio comunale, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti, comprese le associazioni di volontariato, le cooperative,

le imprese senza fini di speculazione privata, dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, al fine di garantire la realizzazione delle finalità dell'ente concedente.

La scelta della forma di gestione dei servizi pubblici locali è effettuata dal Consiglio, previa valutazione comparativa che deve tener conto dell'oggetto, delle dimensioni, delle caratteristiche e dell'ambito territoriale ottimale di gestione dei servizi, dell'esigenza di conseguire la migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione nonché della opportunità della gestione associata dei servizi medesimi mediante consorzio, convenzione od unione con altri enti pubblici territoriali.

Ai fini della scelta di cui al precedente comma, il Consiglio può acquisire il parere del Collegio dei revisori dei conti e di eventuali altri professionisti.

Nell'organizzazione dei servizi devono essere previste idonee forme di tutela degli utenti e del personale, nonché strumenti di informazione e di partecipazione dell'utenza stessa.

Art. 31 – MODALITÀ DI GESTIONE

Il Consiglio può deliberare la gestione di impianti e pubblici servizi con le seguenti forme:

- a) in economia, quando per dimensioni o per le caratteristiche del servizio non si ritenga opportuno costituire una istituzione od un'azienda ad hoc;
- b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) mediante azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) mediante istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo società di capitali con partecipazione comunale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

Per i servizi aventi rilevanza sovracomunale, sia per le caratteristiche di rete o di approvvigionamento e di erogazione, la gestione può avvenire in forma consortile con altri Enti Pubblici Territoriali (Comuni, Autorità Metropolitana), onde conseguire le finalità di cui agli articoli precedenti.

ART. 32 – AZIENDE SPECIALI

La gestione dei servizi pubblici comunali, che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale, è effettuata a mezzo di aziende speciali.

Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto approvato dal Consiglio comunale.

Sono organi dell'azienda il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore, i quali, nella composizione numerica determinata dallo statuto aziendale, sono nominati dal Consiglio comunale, fuori dal proprio seno, e scelti fra persone con esperienza almeno biennale di gestione o direzione di aziende con almeno 20 dipendenti.

Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore cessano dalla carica in caso di approvazione nei loro confronti, da parte del Consiglio comunale, di una mozione di sfiducia costruttiva con le modalità previste dall'art. 37 della L. 8.6.90 n. 142.

Su proposta del Sindaco il Consiglio procede alla sostituzione del Presidente o di componenti del Consiglio di amministrazione dimissionari, cessati dalla carica o revocati dal Consiglio su proposta del sindaco stesso.

L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio del costo e dei ricavi,

compresi i trasferimenti.

Il Comune conferisce il capitale di dotazione. Il Consiglio comunale determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.

Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione, e per quelle di maggiore consistenza economiche, di certificazione del bilancio.

Il Consiglio comunale delibera la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo statuto (1).

Art. 33 – CONSORZI , CONVENZIONI , ACCORDI DI PROGRAMMA

Il Comune riconosce il ruolo ed il valore delle forme associative di gestione dei servizi aventi rilevanza sovracomunale.

Ogni iniziativa in tal senso deve avvenire sulla base di convenzione o statuto approvato a maggioranza del Consiglio comunale.

Per quanto non previsto si rinvia a quanto stabilito in proposito dalla L. 142/90.

TITOLO IV ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 34 – L'ORDINAMENTO DELLA FINANZA E CONTABILITÀ'

L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.

La finanza comunale si fonda sul principio della certezza delle risorse proprie e trasferibili.

Il Comune è titolare di autonomia impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

Il Comune, nell'ambito della propria autonomia, adotta criteri di equità nel distribuire il carico tributario, assicurando la partecipazione di ogni cittadino in proporzione alle proprie capacità contributive.

La finanza del Comune è costituita da:

- a) imposte proprie;
- b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti erariali;
- e) trasferimenti regionali;
- f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
- g) risorse per investimenti;
- h) altre entrate.

Il Comune determina, nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciutale dalla legge, mediante deliberazione consiliare, le tariffe ed i corrispettivi dei servizi pubblici comunali di carattere non strettamente assistenziale, in misura tale da coprire tendenzialmente i costi effettivi dei servizi medesimi. In tale prospettiva opera le opportune differenziazioni, supportate da adeguate motivazioni sui criteri oggettivi che le hanno determinate.

Il Servizio di Ragioneria cura, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento di contabilità, la tenuta di apposito inventario di tutti i beni demaniali e patrimoniali, mobili ed

immobili, nonché un elenco, diviso per categorie secondo la diversa natura dei beni ai quali si riferiscono, di tutti i titoli, le carte e le scritture relative al patrimonio ed alla sua amministrazione.

L'acquisto, la gestione e l'alienazione dei beni patrimoniali e demaniali avviene nelle forme e con le modalità previste dal regolamento di cui al precedente comma.

I beni patrimoniali disponibili del Comune, sono, di regola, dati in locazione.

Art. 35

BILANCIO DI PREVISIONE E CONTO CONSUNTIVO, PROGRAMMAZIONE

L'attività programmatica del Comune è strettamente collegata alle risorse finanziarie dell'ente. Essa viene attuata con il bilancio di previsione.

Il bilancio di previsione, la relazione previsionale programmatica ed il bilancio pluriennale vengano redatti dalla Giunta entro i trenta giorni antecedenti il termine previsto per l'approvazione del Consiglio.

Il Consiglio comunale, con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, approva entro il 31 ottobre il bilancio di previsione per l'anno successivo, nonché la relazione previsionale e programmatica ed aggiorna il bilancio pluriennale.

Gli interventi pubblici sul territorio sono coordinati con le disponibilità finanziarie nell'ambito dei programmi pluriennali di attuazione di cui all'art. 13 della L. 28.1.77, n. 10.

Per le delibere concernenti mutui e spese pluriennali, è sempre prescritto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Gli enti e le aziende dipendenti dal Comune, sono tenuti a presentare il loro bilancio approvato all'approvazione del Consiglio comunale entro trenta giorni prima del termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione del Comune.

Art. 36 – REVISIONE ECONOMICA-FINANZIARIA

Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori dei conti composti da tre membri prescelti fra gli appartenenti alle categorie richieste dalla legge sull'ordinamento delle autonomie locali e che abbiano i requisiti per essere eletti consiglieri comunali.

I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano secondo le norme di legge e di regolamento, dal loro incarico.

Collaborano con il Consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e di controllo. Esercitano la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente.

Attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione mediante apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

Effettuano, in conformità a quanto dispone il regolamento, il controllo economico interno della gestione.

Art. 37 – SERVIZIO DI TESORERIA

Il servizio di tesoreria è affidato in base ad un capitolato d'onori ad un'azienda di credito che disponga di una sede operativa nel Comune.

La concessione è regolata da apposita convenzione e può avere durata da un minimo di tre anni ad un massimo di cinque anni.

Al tesoriere deve essere trasmesso all'inizio di ogni esercizio copia del bilancio di previsione, esecutivo a norma di legge e, successivamente, copia delle deliberazioni relative a variazioni di bilancio.

Il tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tale gestione.

TITOLO V PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I – STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA

Art. 38 – LE ASSOCIAZIONI

Il Comune riconosce e promuove il valore della vita associativa, quale strumento di elevazione culturale, sociale e politica della intera collettività.

Esso pertanto riconosce e favorisce il formarsi di libere forme associative, per qualsiasi finalità lecita, dedicando specifica attenzione alle diverse forme di volontariato solidaristico.

L'iniziativa di sostegno del Comune si manifesta anche mediante la erogazione di contributi contenenti l'indicazione della specifica finalità per cui gli stessi devono essere utilizzati e con l'obbligo di rendiconto scritto.

Le modalità di erogazione vengono fissate con apposito regolamento.

A tal fine è istituito un albo comunale, dove vengono iscritti, con deliberazione consiliare resa su domanda, gli organismi associativi senza fini di lucro operanti sul territorio comunale. Nella domanda di iscrizione dovranno essere indicati: le finalità perseguite, la relativa attività, la consistenza numerica, gli organi, i soggetti dotati di rappresentanza ed ogni elemento idoneo ad identificare l'organismo associativo e a farlo riconoscere quale non avente fine di lucro.

Agli organismi iscritti all'albo, su richiesta, nei limiti delle disponibilità, potranno essere assegnate sedi ed ogni altra struttura pubblica secondo modalità d'uso appositamente deliberate in relazione al numero delle richieste. Per la copertura delle spese potrà essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

Il Comune è impegnato a sostenere, in particolare, le libere associazioni iscritte all'albo di cui ai commi precedenti, le quali operino nei settori della promozione e della sicurezza sociale, dell'assistenza, della diffusione e della pratica sportiva e della cultura e delle tradizioni popolari locali, della formazione dei giovani, della tutela ambientale.

Il Comune, ove intenda istituire servizi od assumere iniziative nei settori di cui al precedente comma affidandone la gestione a terzi, è impegnato a consultare le libere associazioni iscritte operanti nei settori medesimi, nonché, a parità di condizioni e compatibilmente con il carattere delle specifiche attività, ad affidare, preferibilmente, la gestione dei servizi e l'attuazione delle iniziative mediante concessione od incarico alle libere associazioni, in specie a quelle del volontariato.

Le libere associazioni iscritte all'albo costituiscono soggetti privilegiati per le consultazioni disposte dagli organi del Comune. Il regolamento della partecipazione prevede e disciplina forme di consultazione contestuale di più associazioni, anche al fine di favorire l'incontro ed il confronto tra le associazioni medesime.

Art. 39 – ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

Il Comune garantisce la partecipazione di tutti i cittadini alla organizzazione politico-amministrativa del paese.

A tal scopo promuove organismi di partecipazione di varia articolazione, mediante i quali si esercita tale partecipazione, la quale può prevedere la discussione collegiale, anche per frazioni, di questioni di rilievo generale o frazionale, nonché di proposte, programmi, consuntivi di attività.

Sono istituite le Assemblee frazionali, con funzioni consultive e propositive, che devono essere convocate almeno una volta all'anno, oppure ogniqualvolta ne faccia richiesta scritta almeno il 15% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali della frazione. In tal caso la richiesta deve contenere anche l'argomento di cui si chiede la discussione.

Nella seduta annuale dell'Assemblea frazionale la Giunta relaziona sull'attività svolta dall'amministrazione comunale anche in riferimento alla frazione e prende atto delle proposte dei cittadini, che sottopone all'esame del Consiglio comunale nel termine di trenta giorni.

Le convocazioni dell'assemblea sono rese note alla cittadinanza con pubblicazione dell'ordine del giorno con manifesto da affiggersi nei tempi previsti per la notifica degli avvisi delle sedute ordinarie del Consiglio.

Il Comune favorisce la costituzione di associazioni consortili tra i proprietari interessati alle strade vicinali di uso pubblico, in conformità a quanto disposto dal D, Lgs. 1.9.18 n. 1446, per la migliore gestione ed utilizzazione delle medesime.

E' istituita, altresì, la CONSULTA permanente dei rappresentanti delle associazioni di categoria, con funzioni consultive preventive obbligatorie sulle questioni di specifico interesse delle categorie, nonché propositive sulle questioni dello sviluppo economico e produttivo e sulla organizzazione dei principali servizi amministrativi.

La struttura, i criteri di elezione, le modalità di funzionamento verranno determinate dal regolamento.

Art. 40 – ISTANZE, PETIZIONI

Ogni cittadino, anche in forma singola, al fine di partecipare in maniera diretta all'amministrazione, può presentare istanze e petizioni intese a garantire l'adozione di provvedimenti e deliberazioni su temi che abbiano ad oggetto interessi generali.

L'istanza o la petizione è diretta al Sindaco, deve avere forma scritta e può essere presentata anche da un solo cittadino o dal rappresentante legale di almeno una delle libere associazioni iscritte all'albo. Le sottoscrizioni sono autenticate nelle forme di legge.

Se il provvedimento richiesto è di competenza del Consiglio, l'istanza o la petizione è esaminata, istruita e valutata dalla Commissione consiliare competente per materia, la quale decide se dare ad essa ulteriore corso e quindi tradurla in formale proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio. Se il provvedimento richiesto è di competenza della Giunta, il sindaco o l'assessore competente per materia esamina, istruisce e valuta l'istanza e decide se dare ad essa ulteriore corso e quindi tradurla in formale proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta. Se il provvedimento è di competenza del Sindaco o di uno degli organi burocratici, il Sindaco provvede agli incumbenti di cui sopra.

Il Sindaco comunica per iscritto l'esito dell'istanza o della petizione al firmatario entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza medesima. Nel caso di esito negativo, la relativa comunicazione deve essere adeguatamente motivata.

Art. 41 – PROPOSTE

I cittadini, singolo o associati, per la tutela di interessi collettivi della comunità locale, possono presentare proposte di deliberazioni riguardanti materia di competenza del Consiglio o della Giunta.

Le proposte di deliberazione debbono essere sottoscritte da almeno duecento cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune ovvero dai legali rappresentanti di almeno tre libere associazioni iscritte all'albo, ovvero dal Presidente della Consulta di cui al precedente art. 39. Per queste ultime è necessaria la preventiva conforme deliberazione delle rispettive assemblee. Le sottoscrizioni delle proposte sono autenticate nelle forme di legge. Esse devono contenere l'indicazione del firmatario al quale dovrà essere indirizzata ogni comunicazione o richiesta e devono essere corredate dagli eventuali allegati e di tutti i documenti necessari al loro esame che non siano già in possesso degli uffici comunali.

Le proposte di deliberazione sono presentate al Segretario che ne cura la trasmissione al Sindaco che ne dispone l'inserimento nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio o della Giunta, secondo il riparto delle competenze.

La iscrizione nell'ordine del giorno del Consiglio deve avvenire negli stessi termini stabiliti dalla legge per le richieste dei Consiglieri comunali:

Per la comunicazione dell'esito si osservano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

Le istanze, le petizioni e le proposte di deliberazione non possono riguardare le materie per le quali è escluso il referendum.

Nessuna istanza, petizione o proposta può essere esaminata quando sia presentata entro i dodici mesi successivi alla decisione assunta su altra avente medesimo oggetto.

Art. 42 – CONSULTAZIONI

Il Consiglio e la Giunta possono deliberare la consultazione preventiva dei cittadini su materie di interesse generale o di determinate categorie di cittadini e quindi delle forze economiche e produttive, su materie particolari riguardanti i settori dell'economia, della promozione turistica, della tutela ambientale, della valorizzazione del patrimonio culturale, storico ed artistico, che con il loro apporto conoscitivo e con la loro base di esperienza concorrono alla ricerca delle soluzioni più appropriate per la gestione della politica comunale.

Le consultazioni possono consistere nell'audizione di rappresentanti di associazioni registrate, di forze sindacali e politiche, di ordini professionali, della Consulta delle categorie, di gruppi di cittadini o della cittadinanza di una frazione interessata.

A seconda della necessità, e secondo le modalità fissate dal regolamento, le consultazioni possono consistere nella richiesta di relazioni o pareri scritti da parte dei rappresentanti delle associazioni o di altri enti indicati, oppure nella indizione di riunioni aperte agli stessi o a tutti i cittadini interessati, anche di una sola frazione, o, infine, nella indizione di un referendum consultivo, quando si ritenga opportuno interpellare l'intera popolazione del Comune o di una frazione, quando si voglia un maggiore coinvolgimento ed una più puntuale verifica della volontà popolare.

Presupposto di ogni forma di consultazione è la garanzia della più ampia pubblicità degli atti nonché del diritto di accesso e di informazione.

Art. 43 – REFERENDUM

In vista dell'adozione di deliberazioni proprie o della Giunta, il Consiglio può, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, indire referendum consultivo, al fine di acquisire il preventivo parere della popolazione. Con tale deliberazione viene approvato il testo

del quesito ed imputata la spesa ad apposito capitolo del bilancio, previa eventuale sua variazione.

Il referendum consultivo sulle materie di competenza comunale che sono oggetto di trattazione da parte del Consiglio o della Giunta, può altresì essere richiesto da non meno del 10% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Il referendum può interessare l'intera popolazione del Comune oppure anche quella di una sola frazione. Nel caso di referendum frazionale di iniziativa popolare è necessaria la sottoscrizione di almeno 250 cittadini iscritti nelle liste elettorali dei seggi della frazione.

Si considerano in trattazione tutte le materie previste dal documento programmatico, dalla relazione allegata al bilancio di previsione ed al conto consuntivo e da eventuali programmi annuali e pluriennali, da piani, nonché quelle previste da specifiche proposte di deliberazione.

Il referendum può essere anche finalizzato a chiedere l'abrogazione parziale o totale di una deliberazione già assunta ed esecutiva.

Il referendum può riguardare esclusivamente materie di competenza comunale, ad esclusione delle seguenti:

- a) revisione dello Statuto del Comune e di quelli delle aziende speciali;
- b) disciplina dello stato giuridico del personale e relative variazioni;
- c) provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui,
- d) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
- e) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
- f) designazione, nomina e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende o Istituzioni.

Per un periodo di cinque anni non può essere riproposto referendum consultivo su questioni già sottoposte a referendum popolare e rigettate dall'esito sfavorevole di quest'ultimo.

Per attivare la procedura referendaria un comitato di fatto, formato da venti cittadini elettori ovvero da tre presidenti di libere associazioni registrate, devono consegnare al Segretario comunale il testo scritto del quesito che intendono sottoporre a referendum, nonché i rispettivi certificati comprovanti l'iscrizione nelle liste elettorali del Comune o della frazione (nel caso di referendum frazionale).

Entro i successivi venti giorni, la Commissione consiliare per i referendum si pronuncia sull'ammissibilità del quesito proposto. La pronuncia è immediatamente comunicata dal Sindaco a quello dei promotori che sia stato all'uopo indicato. La stessa pronuncia è altresì pubblicata all'albo pretorio.

Entro novanta giorni dalla notifica della comunicazione i promotori devono presentare al Segretario comunale la richiesta di referendum con le sottoscrizioni del numero di cittadini elettori richieste, nonché i certificati, anche collettivi, che attestano l'iscrizione di ciascun firmatario nelle liste elettorali del Comune.

Entro i successivi venti giorni la Commissione comunale per i referendum si pronuncia sulla validità della richiesta, dandone comunicazione al Sindaco in caso di esito favorevole.

Il Sindaco, nei successivi dieci giorni, previa deliberazione di Giunta che ne imputi la spesa in apposito capitolo di bilancio anche a seguito di idonea variazione, indice il referendum richiesto, fissandone la data nel termine massimo dei successivi 150 giorni, facendo in modo che esso non coincida con altre operazioni di voto.

L'indizione del referendum comporta la sospensione di ogni decisione sulla materia oggetto della richiesta consultazione fino all'esito della stessa.

La votazione si tiene in un solo giorno festivo dalle ore 08.00 alle ore 20.00. Il referen-

dum è valido ed efficace solo se alla votazione ha partecipato la metà più uno degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Entro i successivi sessanta giorni l'organo competente delibera sulla materia oggetto del referendum dando conto dell'esito della consultazione. Qualora la determinazione di tale organo sia difforme da quanto emerso dal referendum, deve contenere analitica e puntuale illustrazione delle ragioni di pubblico interesse per le quali si ritiene di disattendere detto risultato.

Il regolamento della partecipazione regola la raccolta delle firme, lo svolgimento della propaganda e delle operazioni di voto, di scrutinio delle schede e della proclamazione del risultato del referendum nonché ogni altro aspetto non disciplinato dal presente Statuto.

Su particolari temi di interesse sovracomunale, possono essere compresi tra i cittadini residenti titolari di iniziativa referendaria e di voto, anche gli iscritti nelle liste elettorali di altri Comuni dell'isola, sempre che negli statuti di tali Comuni sia prevista analoga possibilità, come pure la possibilità di consultazioni unificate e contemporanee.

Il Regolamento ne disciplina le modalità previa intesa con le altre Amministrazioni dell'isola.

CAPO II PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 44 – PRINCIPI GENERALI

Il Comune, ispirando la propria attività ai principi di imparzialità e di buon andamento, garantisce la partecipazione degli interessati nell'ambito del procedimento relativo all'adozione di provvedimenti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

A tale scopo nessun provvedimento del genere può essere assunto se non è stata preventivamente esperita la procedura della partecipazione come fissata dal presente Statuto e dal Regolamento della partecipazione.

Art. 45 – AVVIO DEL PROCEDIMENTO

I procedimenti amministrativi destinati a concludersi con atti, di organi collegiali o monocratici, aventi carattere provvedimentale, sono iscritti in apposito registro, copia del quale è tenuta a disposizione del pubblico nei modi previsti dal Regolamento della partecipazione.

Contestualmente all'iscrizione nel registro di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento individuato a norma del regolamento della partecipazione, con atto scritto notificato o inviato a mezzo di raccomandata, dà notizia agli interessati dell'avvio del procedimento, segnalando, oltre all'oggetto ed al responsabile del procedimento, il giorno della settimana e l'orario in cui l'interessato o la persona dallo stesso incaricata per iscritto può accedere all'ufficio per prendere visione degli atti ed ottenere informazioni sullo stato del procedimento. Con la comunicazione è fissato inoltre il termine, non inferiore a venti giorni, entro il quale l'interessato può presentare eventuali memorie scritte o documenti.

Per i procedimenti il cui avvio sia determinato dalla domanda dell'interessato o, comunque, da atti dallo stesso presentati o predisposti, la comunicazione indica soltanto il responsabile del procedimento nonché i giorni e l'orario in cui l'interessato può prendere visione di eventuali atti dallo stesso non conosciuti nonché ottenere informazioni sullo stato del procedimento.

Ai fini dell'applicazione del presente Capo attinente alla partecipazione ai procedimenti, per interessato si intende il soggetto nei confronti del quale il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti o che per legge deve intervenire nel procedimento o le cui posizioni di

diritto soggettivo possono subire pregiudizio diretto dal provvedimento finale. Detto soggetto è individuato dal responsabile del procedimento, tenendo conto delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti, degli atti in possesso del Comune nonché delle risultanze di pubblici registri.

Art. 46 – INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO

L'interessato può prendere visione degli atti e presentare memorie scritte e documenti che il Comune ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento e pervengano tempestivamente.

Le libere associazioni hanno facoltà di intervenire nei procedimenti, presentando memorie scritte e documenti, a condizione che diano adeguata dimostrazione del danno che dal provvedimento potrebbe derivare agli interessi pubblici o collettivi che detti soggetti intendono tutelare.

La presentazione delle memorie o dei documenti di cui sopra determina l'interruzione del termine eventualmente posto da norma di legge o di regolamento per l'adozione del provvedimento finale.

Art. 47 . CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Il provvedimento finale, la cui motivazione deve dare conto dell'esame e della valutazione degli elementi forniti dagli interessati intervenuti, è comunicato, in forma scritta mediante notifica o a mezzo di raccomandata, a tutti i soggetti intervenuti nel procedimento.

Art. 48 – ACCORDI SOSTITUTIVI DEI PROVVEDIMENTI

Ove gli interessati ed i soggetti intervenuti nel procedimento formulino specifiche e puntuali proposte in ordine alla disciplina sostanziale della materia o del rapporto oggetto del procedimento, il Comune, al fine di dare più conveniente ed efficace tutela all'interesse pubblico perseguito e senza pregiudizio dei diritti soggettivi di terzi, può concludere il procedimento con un accordo sostitutivo del provvedimento, accordo al quale si applicano le disposizioni dell'art. 11, commi 2, 3, 4 e 5 della L. 7.8.90 n. 241.

Art. 49 – PROCEDIMENTI PER I QUALI E' ESCLUSA LA PARTECIPAZIONE

Le disposizioni di cui al presente Capo non si applicano:

- a) ai procedimenti sanzionatori che costituiscono atti dovuti in forza di legge o di regolamento, ivi compresi quelli disciplinari, per i quali la partecipazione dell'interessato si esprime nei casi, nelle forme e nei termini fissati dalle rispettive norme speciali;
- b) ai procedimenti destinati a concludersi con atti non provvedimentali, quali quelli che costituiscono espressione di funzioni consultive, di proposta e di certificazione;
- c) ai procedimenti diretti alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione generale e particolareggiata, di programmazione, tributari, per i quali restano ferme le norme speciali che ne regolano la formazione e gli strumenti di partecipazione della popolazione;
- d) ai procedimenti diretti all'emanazione di provvedimenti cautelari.

Art. 50 – DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO

Tutti gli atti aventi carattere provvedimentale o, comunque, rilevanza esterna, adottati dal sindaco, dalla Giunta, dal Consiglio o dagli organi burocratici, sono pubblici. Sono altresì pubblici gli atti degli organi consultivi collegiali.

Il regolamento della partecipazione individua i criteri e definisce le modalità cui deve attenersi il sindaco nella eventuale dichiarazione motivata di temporanea riservatezza e di specifici atti amministrativi, anche in applicazione della Legge 7.8.90 n. 241. Il regolamento

garantisce altresì la riservatezza degli atti ove la stessa costituisca strumento necessario a tutela di diritti di specifici soggetti.

Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta, le concessioni e le autorizzazioni edilizie, le autorizzazioni commerciali, le ordinanze, i pareri delle Commissioni Edilizia e di Commercio, nonché gli ulteriori eventuali atti individuati dal Regolamento della partecipazione sono offerti alla permanente consultazione del pubblico, a mezzo di deposito di una o più copie delle rispettive raccolte nei locali indicati dal medesimo regolamento. Le copie degli atti autorizzativi vengono raccolte senza gli allegati costituiti da documenti o elaborati redatti o comunque presentati dal soggetto autorizzato, i quali restano comunque a disposizione per la consultazione presso i singoli uffici comunali competenti per materia. Gli atti vengono ordinati in successione cronologica e devono essere numerati secondo un proprio ordine progressivo specifico per ogni branca di provvedimenti. Il regolamento della partecipazione, al fine di agevolare la ricerca e la consultazione pubblica, può prevedere ulteriori modalità e criteri per la raccolta, la formazione di indici e la consultazione degli atti.

Per gli atti regolamentari nonché per il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il documento programmatico, gli strumenti urbanistici generali ed attuativi, il programma pluriennale di attuazione, il regolamento della partecipazione o le singole deliberazioni di adozione o approvazione possono prevedere forme di pubblicità, di divulgazione e di consultazione ulteriori rispetto a quelle appena indicate.

Il medesimo regolamento disciplina il rilascio di copie degli atti comunali pubblici.

Il Comune garantisce l'accesso alle informazioni in suo possesso offrendole alla libera e permanente consultazione del pubblico o divulgandole nei modi e nelle forme previste dal regolamento della partecipazione.

In particolare, è garantita la libera consultazione di tutti gli elaborati contenenti rilevamenti demografici, statistici, demoscopici, territoriali, le indagini, le ricerche e gli studi relativi alla comunità locale ed al territorio comunale, nonché degli atti amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, adottati da altri enti che interessano il territorio comunale o la comunità locale.

L'accesso al protocollo è libero. Chiunque vi si rechi per presentare o documentare istanze o altri documenti ha diritto che sia immediatamente registrata a protocollo. Dell'avvenuta ricezione e registrazione al protocollo va rilasciata ricevuta, o mediante apposito bollettario o mediante riproduzione del medesimo timbro di protocollo, riprodotto numero e data, su copia dell'originale depositato prodotta dallo stesso istante.

Il Segretario garantisce il rilascio degli atti e dei documenti, che deve avvenire nel termine di 48 ore.

CAPO III IL DIFENSORE CIVICO

Art. 51 – ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

E' istituito l'ufficio del Difensore Civico a garanzia dell'imparzialità, della trasparenza, dell'accesso agli atti e del buon andamento dell'Amministrazione comunale.

L'Ufficio del difensore Civico può essere istituito anche in forma consortile con uno o più degli altri Comuni dell'isola d'Ischia; in tal caso la struttura dell'ufficio sarà determinata in sede consortile.

Art. 52 – COMPITI

Il Difensore Civico ha diritto all'informazione sull'attività di tutti gli uffici comunali, delle aziende e degli enti sottoposti al controllo o alla vigilanza dell'amministrazione comunale. Pertanto ha diritto di ottenere dalla stessa e dalle aziende ed enti controllati copia degli atti e dei

documenti in loro possesso. Può conferire direttamente con i funzionari e deve segnalare al Sindaco ed al Segretario comunale i fatti e le circostanze suscettibili di impedire o ritardare l'espletamento delle sue funzioni.

Il Difensore Civico di propria iniziativa o su richiesta anche di singoli cittadini, di enti pubblici e privati, come di associazioni, interviene presso l'amministrazione comunale, gli enti e le aziende sottoposte al suo controllo ed alla sua vigilanza, per assicurare il regolare corso del procedimento amministrativo, nonché la tempestività e correttezza degli atti.

Riceve e formalizza le proposte e le proteste dei cittadini singoli od associati in ordine ai ritardi, alle negligenze e ad ogni altro disservizio da riconnettersi alla struttura o gi ogni abuso commesso da dipendenti comunali o dagli organi dell'Ente.

Accoglie memorie scritte da parte di ogni soggetto pubblico o privato che si ritenga leso da un atto amministrativo assunto dagli organi del Comune.

Qualora riscontri disfunzioni o ritardi invita formalmente il Sindaco ed il Segretario comunale a provvedere entro termini perentori.

Al Difensore Civico è precluso ogni intervento ed ogni azione e deve sospendere quelli in corso ove dei medesimi fatti sia investita l'Autorità Giudiziaria(4).

Art. 53 – ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale, fuori dal suo seno.

Il Difensore civico, salva l'ipotesi di istituzione dell'ufficio in forma consortile, è scelto tra persone che diano garanzia di indipendenza, obiettività, esperienza e competenza in materia giuridico-amministrativa, con esclusione di quanti siano stati candidati alle ultime elezioni comunali.

Dura in carica quattro anni e comunque fino alla elezione del successore.

Non è rieleggibile. E' tenuto al segreto d'ufficio ai sensi delle vigenti leggi.

L'incarico è onorifico. Tuttavia il Consiglio Comunale può prevedere una indennità di funzione (6).

Art. 54 – RELAZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

Il Difensore Civico presenta annualmente al Consiglio Comunale, in concomitanza con la presentazione del conto consuntivo, una relazione sull'attività svolta e sui procedimenti in corso, nonché sulle necessità dell'ufficio e su quanto ritenuto idoneo ad assicurarne il funzionamento.

Il Consiglio Comunale, esaminata la relazione, adotta le determinazioni di sua competenza.

TITOLO VI DI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 55 – REVISIONE DELLO STATUTO

Le modificazioni dello Statuto possono essere proposte dalla Giunta, dal Consiglio Comunale, dai Consiglieri e da tutti coloro cui è riconosciuta la titolarità della iniziativa di proposta di deliberazione ai sensi del presente Statuto.

La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata

dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisce il precedente e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

Nessuna iniziativa di revisione dello Statuto può essere intrapresa se non siano trascorsi almeno sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto o dell'ultima sua modifica.

Una proposta di modifica dello Statuto non approvata dal Consiglio non può essere riproposta prima di un anno dalla sua reiezione.

L'approvazione delle modifiche segue la stessa procedura stabilita dalla legge per l'approvazione dello Statuto.

Art. 56 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e, contestualmente, è affisso all'Albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

Il Sindaco invia lo statuto, munito delle certificazioni di esecutività e pubblicazione, al Ministero dell'Interno perché venga inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

Art. 57 – NORME TRANSITORIE

L'Amministrazione comunale, entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto, verifica la fattibilità delle previsioni di cui al comma 2 dell'art. 51 e, nei sei mesi successivi, ne informa il Consiglio, che è chiamato a deliberare sulla normativa di cui al Capo III del Titolo V.

Fino all'attuazione delle previsioni di cui agli artt. 24, 25 e 26 i pareri di cui all'art. 53, comma 1, della L. 142/90, continuano ad essere resi dai responsabili degli uffici di cui all'art. 25, ultimo comma.

Lo stemma del Comune è costituito da una immagine raffigurante due putti versanti acqua da una conchiglia nella vasca.

I N D I C E

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Il Comune

Art. 2 – Il territorio

Art. 3 – Finalità e funzioni del Comune

Art. 4 – Principi fondamentali dell'attività amministrativa

Art. 5 – Lo Statuto

Art. 6 – I Regolamenti

TITOLO II – ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 7 – Gli organi del Comune

CAPO I – IL CONSIGLIO

Art. 8 – Elezione, composizione e durata in carica

Art. 9 – Competenze

Art. 10 – I Consiglieri

Art. 11 – Diritti e doveri dei consiglieri

Art. 12 – Funzionamento del Consiglio

Art. 13 – Deliberazioni

Art. 14 – Gruppi consiliari

Art. 15 – Conferenza dei capigruppo

Art. 16 – Commissioni consiliari

CAPO II – LA GIUNTA

Art. 17 – Competenze

Art. 18 – Composizione

Art. 19 – Funzionamento

Art. 20 – Dimissioni, cessazione e revoca di assessori

CAPO III – IL SINDACO

Art. 21 – Competenze

Art. 22 – Il Vice Sindaco

CAPO IV – GLI ORGANI BUROCRATICI

Art. 23 – Il Segretario

Art. 24 – I Dirigenti

TITOLO III – UFFICI E PERSONALE

Art. 25 – Organizzazione degli uffici e dei servizi

Art. 26 – Personale

Art. 27 – Il Vice Segretario

Art. 28 – Collaborazioni esterne

Art. 29 – Avvocatura comunale

Art. 30 – Gestione dei servizi

Art. 31 – Modalità di gestione

Art. 32 – Aziende speciali

Art. 33 – Consorzio, convenzioni, accordi di programma

TITOLO IV – ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 34 – L'ordinamento della finanza e contabilità

Art. 35 – Bilancio di previsione e conto consuntivo, programmazione

Art. 36 – Revisione economico-finanziaria

Art. 37 – Servizio di Tesoreria

TITOLO V – PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I – STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA

Art. 38 – Le associazioni

Art. 39 – Organismi di partecipazione

Art. 40 – Istanze, petizioni

Art. 41 – Proposte

Art. 42 – Consultazioni

Art. 43 – Referendum

CAPO II – PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 44 – Principi generali

Art. 45 – Avvio del procedimento

Art. 46 – Intervento nel procedimento

Art. 47 – Conclusione del procedimento

Art. 48 – Accordi sostitutivi dei provvedimenti

Art. 49 – Procedimenti per i quali è esclusa la partecipazione

Art. 50 – diritto di informazione e di accesso

CAPO III – IL DIFENSORE CIVICO

Art. 51 – Istituzione del Difensore Civico

Art. 52 – Compiti

Art. 53 – Elezione del Difensore Civico

Art. 54 – Relazione del Difensore Civico

TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 55 – Revisione dello Statuto

Art. 56 – Entrata in vigore

Art. 57 – Norme transitorie

NOTE

- (1) – Approvato con delibera c.c. n. 45 del 14.10.91, confermato con delibera C.C. n. 11 del 9.3.92, esecutiva
- (2) – Così sostituito con delibera C.C. n. 11 del 9.3.92, esecutiva
- (3) – Così modificato con delibera C.C. n. 26 del 23.3.95, esecutiva
- (4) – Comma annullato con delibera C.C. n. 26 del 23.3.95, esecutiva
- (5) – Comma inserito con delibera C.C. n. 26 del 23.3.95, esecutiva
- (6) – Comma così sostituito con delibera C.C. n. 26 del 23.3.95, esecutiva
- (7) – comma così sostituito con delibera C.C. n. 3 del 28.1.99, esecutiva
- (8) – comma così modificato con delibera C.C. n. 103 del 27.11.99, esecutiva
- (9) – comma così modificato con delibera C.C. n. 109 del 27.12.99, esecutiva

Il presente Statuto è conforme all'originale.

A norma dell'art. 4 L. 142/90 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania – 2° supplemento al n. 40 – del 5.10.92 ed affisso all'Albo pretorio per 30 gg. consecutivi con decorrenza 9.10.92.

Le prime modifiche sono state pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 47 del 2.10.95 ed affisse all'Albo Pretorio per 30 gg. consecutivi dal 5.1.96.

Le ulteriori modifiche sono state pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 21 del 6.4.99 ed affisse all'Albo Pretorio per 30 gg. consecutivi dal 6.4.99.

Le ultime modifiche sono state pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 13 del 6.3.2000 ed affisse all'Albo Pretorio per gg. 30 consecutivi dall'8.2.2000.

Lo Statuto, così come modificato, è entrato in vigore il 6.4.2000, trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R.C..

Barano d'Ischia, 03.07.2001

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Emanuele IOVINE